




COMUNE DI FORLÌ

**VARIANTE
NUOVO PAE (Piano Attività Estrattive)**



2007

POC

Piano Operativo Comunale

adeguamento ai sensi dell'articolo 43 comma 5 e successive modifiche L.R. 20/2000
del PRG/2003 redatto da OIKOS Ricerche S.r.l.

**STRALCIO
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
Art. 120 - Art. 126**



COMUNE DI FORLÌ

SINDACO
Nadia Masini

SEGRETARIO GENERALE
Antonio Ventrella

ASSESSORE
Gabriele Zelli

AREA PIANIFICAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO
DIRETTORE AREA
Massimo Valdinoci (Responsabile del Progetto)

SERVIZIO PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE DEL TERRITORIO
DIRIGENTE
Ercole Canestrini

RESPONSABILE Ermes Calisi	UNITA' PIANIFICAZIONE URBANISTICA	STAFF OPERATIVO Roberto Cavallucci Mirco Milandri Lorella Minoccheri Antonella Simoncelli Valerio Zoli
	COORDINAMENTO GRUPPO DI LAVORO Manuela Barducci	
	CONSULENTI E COLLABORATORI	
	Ermete Dal Prato Coordinatore	
	Tecla Mambelli Consulente	
	Jacqueline Fabbri Collaboratore	

ADOZIONE		CONTRODEDUZIONE-APPROVAZIONE	
DELIBERA DI C.C.		DELIBERA DI C.C.	
n°	del	n°	del
98	23/06/2008	179	01/12/2008
201	10/12/2007	21	10/02/2009

Art. 120 - Contenuti

1. Lo Strumento Urbanistico Generale identifica le zone E che comprendono il territorio rurale e le aree destinate ad attività agricole, ai sensi della vigente legislazione statale e regionale.
2. Le tavole dello Strumento Urbanistico Generale in scala 1:5.000 suddividono il territorio agricolo in zone in base alle caratteristiche geopedologiche, alle attività agricole in essere ed alle relazioni funzionali ed ecologiche con il territorio urbanizzato.
3. Nella cartografia di POC e di RUE in scala 1:5.000 sono delimitate le seguenti sottozone agricole:
 - **E1** - di produzione agricola normale (RUE);
 - **E2** - attività di produzione agricola a contatto con il territorio urbanizzato, da riqualificare o trasferire (POC) ;
 - **E3** - aree produttive connesse all'agricoltura (RUE);
 - **E4** - territorio rurale di contatto con gli spazi urbani (RUE);
 - **E5** - zona rurale di distacco e mitigazione degli impatti ambientali di infrastrutture e attività produttive (RUE);
 - **E6** - aree di tutela e valorizzazione del territorio rurale di particolare pregio ambientale e storico-culturale (RUE);
 - **E7** - aree boscate (RUE);
 - **C.A.E.** - Aree rurali sedi di attività estrattive.
4. Il territorio rurale è inoltre interessato da varie politiche di tutela, per le quali si rimanda alla relativa cartografia di PSC (tavv. VA-VN-VP in scala 1:25.000 e 1:5.000) ed all'art. 21 delle norme di PSC.

Art. 126 - Aree rurali sedi di attività estrattive “C.A.E.”

1. Le sedi di attività estrattive (perimetri dei poli e degli ambiti estrattivi) sono individuate nella cartografia di POC in scala 1:5.000 con la sigla **C.A.E.**
2. Le attività estrattive sono disciplinate dal Piano Attività Estrattive (PAE) vigente. Sono comunque consentiti interventi di demolizione e ricostruzione per i fabbricati ricadenti all'interno delle zone destinate ad attività estrattive, purché non classificati come zona A, nell'ambito del piano di coltivazione, senza aumento degli indici urbanistici e nel rispetto delle destinazioni d'uso ammesse nella zona.
3. Per facilitare il riconoscimento di diversi regimi normativi, il POC riporta distintamente due sigle per aree soggette a diversa disciplina:
 - Aree per attività estrattive residue dei PAE 1985 – 2006 (**C.A.E. 1**)
 - Aree destinate ad attività estrattive previste dal PAE 2006 – 2016 (**C.A.E. 2**).Le attività ammesse nelle **sottozone D6** del RUE possono essere ospitate nelle aree **C.A.E.** durante l'attività estrattiva.
4. L'edificazione e l'occupazione temporanea di suolo connesse alle attività nell'ambito delle aree C.A.E. vengono disciplinate nelle quantità e nelle modalità dal PAE.
5. A seguito della conclusione delle attività di estrazione sulla base delle prescrizioni del PAE potrà essere definito nelle aree C.A.E. attraverso apposito atto convenzionale il mantenimento delle attività di triturazione di inerti, confermando la presenza degli impianti di lavorazione già insediati, al fine di realizzare poli destinati ad attività di recupero degli inerti.
6. Le condizioni per lo svolgimento di tali attività (verifica del carico urbanistico e dell'impatto ambientale, tempi e modalità di svolgimento delle attività, dimensioni degli impianti e delle attrezzature) saranno definiti in apposito atto convenzionale deliberato dal Consiglio Comunale sulla base di istruttoria su adeguati documenti tecnici presentati dal richiedente.